

Inclusione scolastica. Direttive in materia di accertamento della disabilità in età evolutiva

L.P. 10 settembre 2003, n. 8, art. 4, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 12

Delibera n. 1852 del 22/11/2019

Inclusione scolastica. Direttive in materia di accertamento della disabilità in età evolutiva, L.P. 10 settembre 2003, n. 8, art. 4, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 12.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1852 Prot. n. 29/2019-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Inclusione scolastica. Direttive in materia di accertamento della disabilità in età evolutiva, L.P. 10 settembre 2003, n. 8, art. 4, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 12.

Il giorno 22 Novembre 2019 ad ore 12:35 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2019-S167-00123

Pag 1 di 6

Num. prog. 1 di 9

Il Relatore comunica:

la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 "Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap", recependo le finalità e i principi fondamentali della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", dispone all'articolo 4 comma 4, che in Provincia di Trento:

"All'individuazione dell'alunno come persona in situazione di handicap, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, istruzione ed integrazione scolastica provvede, su segnalazione dei genitori o di chi ne esercita la potestà, lo specialista ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o convenzionato.

All'accertamento può assistere un genitore o il tutore dell'interessato, oltre ad un suo medico di fiducia o uno specialista nel campo delle malattie evolutive. La relativa spesa è a carico dell'interessato. All'individuazione possono altresì provvedere specialisti operanti presso strutture accreditate per l'esercizio di attività sanitaria ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, nell'ambito delle funzioni specialistiche accreditate."

Ai fini dell'esercizio del diritto all'educazione, istruzione e inclusione scolastica, il citato articolo 4 della L.P. 8/2003 in materia di "accertamento e attestazione di handicap" al comma 4 ha previsto una procedura certificativa diversa da quanto dettato dai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo distanziandosi anche da quanto disposto dalla legge 104/92 e dai successivi provvedimenti normativi nazionali in materia di accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.

La legge provinciale n. 8 del 2003, all'articolo 25 comma 1 lettera b), demanda alla Giunta provinciale di disciplinare le modalità di accertamento di cui all'articolo 4 comma 4, la quale, in attuazione di detto disposto, in data 9 giugno 2006 con provvedimento n. 1122, approvava quello che era lo schema tipo di certificazione di persona in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica nonché le disposizioni inerenti le modalità di accesso al servizio per il rilascio del medesimo accertamento.

Più recentemente, in attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono stati approvati una serie di decreti attuativi e in particolare in tema di inclusione scolastica il decreto legislativo 13 aprile 2017

n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), legge 13 luglio 2015, n. 107". Quest'ultimo è intervenuto a modificare la legge quadro in materia di handicap L. 104/92, in particolare laddove disciplina agli articoli 4 e 12 le modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva, prevedendo l'entrata in vigore della nuova disciplina il 1° gennaio 2019, successivamente prorogata al 1° settembre 2019

con L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 c. 1138. Tale disciplina nel novellare e abrogare quanto disposto con il D.P.R. 24 febbraio 1994 e il D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, conferma che l'accertamento della disabilità in età evolutiva ai fini dell'integrazione scolastica avviene attraverso una commissione medica debitamente integrata dagli specialisti sanitari in età evolutiva, dai servizi sociali ed educativo-scolastici. Le modifiche normative introdotte a livello nazionale, la numerosità della casistica che negli anni è andata viepiù aumentando, le caratteristiche territoriali della provincia di Trento, impongono, sentita in proposito l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, di procedere a una valutazione oculata dei punti di forza e delle criticità delle disposizioni normative provinciali di cui alla L.P. 8 del 2003.

Come emerso dal confronto con le competenti Unità Operative dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le istituzioni scolastiche e formative, nell'immediato risulta necessario procedere alla modifica di quanto disposto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1122 del 2006 al fine di aggiornare e rendere maggiormente chiaro e completo quanto allora disposto in relazione a:

RIFERIMENTO : 2019-S167-00123

Pag 2 di 6

Num. prog. 2 di 9

tempi di validità dell'accertamento, utilizzo dei codici ICDX, individuazione dell'eventuale condizione di gravità funzionale ai fini dell'inclusione scolastica. Ciò si rende quanto mai improrogabile allo scopo di garantire uniformità nelle procedure di accesso e di fruizione del servizio sull'intero territorio provinciale. Considerato che ciò risponde a pieno titolo agli intendimenti del programma di legislatura della Presidenza della Giunta provinciale, sia in termini assistenziali che di semplificazione dei processi a favore dei cittadini, garantendo modalità di accesso ai livelli essenziali di assistenza, uniformi sul territorio provinciale, favorendo al contempo il diritto allo studio di tutti gli studenti e studentesse nei diversi gradi di istruzione; dato atto che la realizzazione di tali obiettivi non può prescindere dall'impegno di tutte le componenti della comunità scolastica e dei servizi sociali e sanitari, a concorrere congiuntamente alla realizzazione del progetto di vita dell'alunno e alunna per il successo formativo e il pieno diritto di cittadinanza; tenuto conto che ai fini dell'inclusione scolastica sopra espressa, l'art. 12, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recentemente modificato dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66, oltre a demandare alla commissione medica integrata l'accertamento della disabilità in età evolutiva anche ai fini dell'inclusione scolastica, ha previsto la redazione di un profilo di funzionamento definito secondo la prospettiva bio-psico-sociale introdotta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità con la Classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute (ICF); considerato che la Provincia autonoma di Trento alcuni anni fa avanzò alcune sperimentazioni, in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per la definizione di un profilo di funzionamento quale documento propedeutico alla predisposizione del piano educativo individualizzato (PEI) redatto dai docenti del consiglio di classe, in condivisione con la famiglia, gli specialisti e tutte le altre

figure operanti nel contesto territoriale e ambientale di riferimento per l'alunno e alunna in una prospettiva di progetto di vita dell'individuo;

si ritiene, preso atto di quanto sopra esposto circa le valutazioni organizzative che dovranno essere condotte a partire dai punti di forza e dalle criticità dell'attuale impianto normativo provinciale, di proporre, sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le Unità Operative interessate, le rappresentanze di cui all'articolo 25 comma 1 della L.P. 8/2003 partecipi del Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale (GLIP) nominato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 446 di data 23 marzo 2018, di:

- approvare il "modello di accertamento della disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica" (allegato A parte integrante del presente provvedimento) ai sensi dell'art. 4, c. 4 della legge provinciale 8 del 2003 in attuazione della Legge 104/92 e il "modello di diagnosi funzionale" (allegato B parte integrante del presente provvedimento), aggiornando e dunque superando quanto disposto dalla deliberazione della G.P. n. 1122 del 2006;
- demandare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari in collaborazione con il Dipartimento istruzione e cultura e il Dipartimento salute e politiche sociali, le valutazioni circa le attuali procedure di accertamento della disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, previste dalla normativa provinciale, dando riscontro congiuntamente di detta valutazione alle rispettive direzioni generali;
- demandare al Dipartimento istruzione e cultura in stretta collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, l'individuazione - attraverso uno specifico tavolo tecnico in continuità con il Gruppo di lavoro interistituzionale (GLIP) - di un modello di profilo di funzionamento, anche a carattere sperimentale, secondo quanto previsto dal sistema di classificazione ICF-CY.

RIFERIMENTO : 2019-S167-00123

Pag 3 di 6

Num. prog. 3 di 9

Tutto ciò premesso LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione • sentite le rappresentanze di cui all'articolo 25 comma 1 della L.P. 8/2003 riunitosi da ultimo il 22 luglio 2019;
- vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 così come modificata con il D. Lgs 66/2017 e successive modifiche • visti gli artt. 4 e 25 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8
- vista la legge provinciale 5/2006 in materia di istruzione e in particolare l'articolo 74 riguardante i bisogni educativi speciali;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge d e l i b e r a l. di dare atto che, sino a diversa disposizione normativa provinciale, in provincia di Trento l'individuazione dell'alunno/a in situazione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 104/92 avviene secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 della legge provinciale 8/2003;
- 2. di dare atto che pertanto, sino a diversa disposizione normativa provinciale, in provincia di Trento continua ad applicarsi quanto previsto dal regolamento provinciale D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124 Leg in merito alla redazione del profilo dinamico funzionale e al progetto educativo individualizzato;
- 3. di dare atto che ai fini dell'individuazione delle misure necessarie all'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'inclusione scolastica, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, possono richiedere che il minore di età, sia sottoposto agli accertamenti di cui alla legge 104/92, anche sulla base delle segnalazioni e delle osservazioni raccolte e avanzate dall'istituzione scolastica o dalla scuola dell'infanzia frequentata, secondo quanto disposto all'articolo 4 comma 4 della legge provinciale 8 del 2003, demandando ai competenti uffici del Dipartimento istruzione e cultura la definizione della modulistica di segnalazione e osservazione;
- 4. di dare atto che agli accertamenti di cui al punto 1 può assistere un genitore o l'adulto che esercita la responsabilità genitoriale dell'interessato/a, oltre a un suo medico di fiducia o uno specialista nel campo delle malattie evolutive, le cui spese rimangono a carico dell'interessato/a;
- 5. di disporre che l'accertamento della disabilità e relativa certificazione è rilasciata esclusivamente per il tramite del modello di certificazione di cui all'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- 6. di dare atto che l'accertamento di cui al punto 4 è corredato dalla diagnosi funzionale di cui all'allegato B) parte integrante del presente provvedimento;
- 7. di dare atto che il professionista che provvede all'individuazione dell'alunno/a in situazione di disabilità si impegna a seguire, direttamente o attraverso i professionisti operanti nella unità operativa o équipe, il

medesimo/a nel suo percorso di inclusione scolastica valutando di volta in volta, sentiti i referenti scolastici, gli interventi che sono ritenuti opportuni al fine di concorrere all'elaborazione e attuazione del piano educativo individualizzato (PEI);

8. di disporre che l'accertamento e relativa diagnosi funzionale, fatta salva diversa indicazione dello specialista, ha valore per il grado scolastico di frequenza e pertanto devono essere rinnovati nel momento di passaggio al successivo grado scolastico: fine scuola primaria, fine RIFERIMENTO : 2019-S167-00123

Pag 4 di 6

Num. prog. 4 di 9

scuola secondaria di primo grado;

9. di dare atto che l'accertamento e relativa diagnosi funzionale è rilasciata compatibilmente con i tempi necessari a svolgere un percorso diagnostico in età evolutiva; per i casi già in carico, compatibilmente con i termini disposti per le iscrizioni al nuovo anno scolastico nelle istituzioni scolastiche e formative;

10. di demandare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in collaborazione con il Dipartimento istruzione e cultura e il Dipartimento salute e politiche sociali, la valutazione circa l'attualità delle previsioni della legge provinciale 8 del 2003, relativamente a quanto descritto in premessa, dando riscontro congiuntamente di detta valutazione alle rispettive direzioni generali;

11. di demandare ai competenti uffici del Dipartimento istruzione e cultura in stretta collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, l'individuazione - attraverso uno specifico tavolo tecnico in continuità con il Gruppo di lavoro interistituzionale (GLIP) -

di un modello di profilo di funzionamento, anche a carattere sperimentale, secondo quanto previsto dal sistema di classificazione ICF-CY;

12. di demandare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari e al Dipartimento istruzione e cultura, la definizione delle eventuali modifiche e integrazioni dei rispettivi sistemi informativi in uso. al fine di supportare quanto disposto con il presente provvedimento in linea con le priorità della Giunta provinciale in materia di digitalizzazione,

dematerializzazione, semplificazione del rapporto con i cittadini e nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza.

RIFERIMENTO : 2019-S167-00123

Pag 5 di 6 MZ - DT

Num. prog. 5 di 9

Adunanza chiusa ad ore 13:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.